



Copia

COMUNE DI GUARENE

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23

OGGETTO:

TRIBUTI: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PERIODO REGOLATORIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI 2022/2025.

L'anno duemilaventidue addì venticinque del mese di maggio alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari presso il Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MANZONE Simone - Sindaco	Sì
2. BATTAGLINO Claudio - Vice Sindaco	Sì
3. ARTUSIO Mattia - Consigliere	Sì
4. GHIGLIONE Pierantonio - Assessore	Sì
5. CANAVESE Gianfranco - Consigliere	Sì
6. MANERA Nadia - Consigliere	Sì
7. GALLINA Tiziana - Consigliere	Sì
8. MOSCA Carlo - Consigliere	Sì
9. GHIONE Loredana - Consigliere	Sì
10. RIVETTI Piero - Consigliere	Sì
11. ARTUSIO Franco - Consigliere	Giust.
12. ROBALDO Stefania - Consigliere	Sì
13. ACCOSSATO Armando - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 12
	Totale Assenti: 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MANZONE Simone nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che è presente in sala l'Assessore Albesano Monica

Illustra il provvedimento il Vicesindaco **BATTAGLINO CLAUDIO** che preannuncia che questo punto e quello seguente verranno trattati congiuntamente, essendo connessi.

Fa presente che dai dati del piano finanziario emerge che per le utenze domestiche non ci sono sostanziali differenze di tassazione, se non dovute a situazioni personali, mentre sulle utenze non domestiche si ritorna alla tassazione PRE COVID non essendovi più le agevolazioni previste per il superamento della emergenza pandemica

IL CONSIGLIERE ROBALDO richiede se sono stati riscontrati vantaggi dal nuovo sistema

L'ASSESSORE BATTAGLINO rileva che i vantaggi si vedranno nei prossimi anni poiché in questo momento il piano finanziario è in equilibrio rispetto al passato nonostante l'inserimento di nuovi servizi (raccolta ingombranti, raddoppio raccolta carta, spazzamento meccanico)

IL CONSIGLIERE RIVETTI vuole conoscere quando per le famiglie diminuiranno le tariffe visto che è stato chiesto loro di dividere tutto

Prende la parola il SINDACO che fa presente che il passaggio al sacco conforme e la raccolta dell'umido sono iniziate nel 2020 con partenza nel 2021, mentre gli altri comuni erano partiti tre anni prima, scelta non presa dall'amministrazione precedente. Tale raccolta ha creato benefici enormi perché ci ha consentito di rispettare la normativa raggiungendo un livello di raccolta differenziata dell'85%, mentre nel 2018 era al 5%.

Il Sindaco rileva inoltre come la sua amministrazione abbia ereditato nel 2019 la gestione del servizio rifiuti organizzata con una raccolta mensile della carta, due raccolte mensili della plastica e la raccolta indifferenziata.

Precisa inoltre che, da allora, l'amministrazione ha attivato

- 1) Anno 2020 il servizio di spazzamento meccanico indispensabile per tenere maggiormente liberi i tombini + 2 passaggi per recupero rifiuti ingombranti
- 2) Anno 2021 passaggio sacco conforme raccolta umido, istituzione servizio ecosportello, servizio di spazzamento meccanico + 3 passaggi per recupero ingombranti
- 3) Anno 2022 doppio passaggio della raccolta carta, incremento a tre giorni ecosportello, 6 raccolte ingombranti, servizio di spazzamento manuale su tre giorni, 9 spazzamenti meccanici

Sottolinea infine come queste azioni non abbiano determinato aumento dei costi, abbiamo consentito al comune di rispettare la percentuale di raccolta differenziata.

Il consigliere BATTAGLINO si sente in disaccordo quando sente dire *"gli abbiamo chiesto di differenziare e non diamo nulla in cambio"* perché bisogna ricordare che la Terra noi l'abbiamo in prestito dai nostri figli, per cui ognuno deve fare la propria parte. Chi ha vissuto negli anni 50/60/70 ha forse più difficoltà, mentre le nuove generazioni sono più sensibili.

Il Consigliere Rivetti rileva che la raccolta di carta e plastica producono reddito per cui non si dovrebbe pagare.

Il Consigliere Battaglino fa presente che la raccolta di carta e plastica è organizzata dal CO.AB.SER per cui se il consorzio ha introiti i comuni hanno comunque minori spese.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

VISTO l'art. 1, comma 654 della norma sopraccitata, il quale dispone che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

CONSIDERATO che, tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

VISTA la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 43/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

VISTA la deliberazione dell'ARERA del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" il quale indica le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;

VISTA la determinazione dell'ARERA del 04 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione 363/20217R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

DATO atto che le citate delibere dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione delle componenti di costo, sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- componente a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse;

DATO atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispose il Piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

1. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
2. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
3. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO:

- che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

PRESO atto:

che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla deliberazione n. 443/2019/R/rif, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

che in Regione Piemonte, stante l'attuale vigente governance sulla gestione dei rifiuti urbani, seppure non espressamente richiamato in atti ufficiali, è condiviso a Livello territoriale, il riconoscimento del ruolo di Ente Territorialmente Competente (ETC) ai Consorzi di Bacino ex Legge Regionale n. 24/2002;

che nel caso del Comune il perimetro dell'attività analizzata prende in considerazione il raggruppamento dei dati dei seguenti Gestori:

- CO.A.B.SE.R.;
- Società Trattamento Rifiuti s.r.l. (di seguito S.T.R.);
- Comune di GUARENE

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

DATO ATTO che il termine per approvare il bilancio di previsione 2022/2024 è stato prorogato al 31/05/2022 dall'art. 3 comma 5 sexiesdecies D.L. n. 228/2021;

VISTO, altresì, l'art. 3 comma 5bis D.L. n. 228/2021 che recita:
"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.";

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

VISTE le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019", la Delibera ARERA 03 agosto 2021 n. 363 e la Determinazione ARERA 04 novembre 2021 n. 2 pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

VISTO lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022, predisposto ai sensi della citata determinazione dell'ARERA 2/Drif/2021, dal CO.A.B.SER. (ente gestore), acquisito agli atti, con nota prot. n. 3694 del 13/05/2022 da cui risulta un costo complessivo di € 494.657,00;

PRESO atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 7 della deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

DATO atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; tutti i vari coefficienti come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;

DATO atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come da atto allegato;

RITENUTO per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Presenti 12

voti favorevoli n.09

voti contrari n. 00

Astenuti n. 3 consiglieri Rivetti, Robaldo, Accossato

DELIBERA

1. di prendere atto del Piano Economico Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti TA.R.I. 2022, ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, predisposto e trasmesso dal CO.A.B.S.E.R. quale Ente Territoriale Competente, a seguito delle valutazioni e determinazioni del caso e validato, che allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il totale dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario CO.A.B.S.E.R.-ARERA per l'anno 2022-2025, predisposto secondo le modalità indicate dal Metodo Tariffario Rifiuti, è stato rideterminato in € 494.657,00 suddiviso in € 228.748,00 di componenti di costo variabile ed € 265.909,00 di componenti di costo fisso;
3. di dare atto che il Piano Finanziario verrà trasmesso dal Consorzio COABSER ad ARERA nei tempi e con le modalità previsti dalla stessa Autorità;
4. di dare atto che nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;
5. di revocare il punto 8 del dispositivo della deliberazione n. 12 del 28.02.2022 con la quale si approvava il bilancio di previsione 2022/2024 che confermava le tariffe tari 2021;

Con 9 voti favorevoli

n. 03 astenuti (consiglieri RIVETTI, ROBALDO, ACCOSSATO)

unanime votazione resa nei modi di legge, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to:MANZONE Simone

Il Consigliere Anziano
F.to: ARTUSIO Mattia



Il Segretario Comunale
F.to:FRACCHIA D.SSA PAOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000)

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.guarene.it - Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/08/2022 al 11/09/2022 al n. 521 del Registro delle pubblicazioni.

Guarene , li 27/08/2022



Il Segretario Comunale
F.to FRACCHIA D.SSA PAOLA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- ◆ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000).

Il Segretario Comunale
F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Guarene, li _____

Il Segretario Comunale

